



ORDINANZA N. 16 del 08/10/2026

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE FENOMENI DI DEGRADO URBANO
CORRELATI AL CONSUMO E ALL'ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE

Polizia Locale, Mobilità, Emergenze e Controllo del Territorio

Pratica trattata da: Rossini William
Responsabile del Procedimento: Rossini William



CONSIDERATO:

- che è compito dell'Amministrazione comunale assicurare una serena e civile convivenza contrastando il consumo eccessivo di bevande alcoliche e superalcoliche al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità del centro urbano;
- che gli interventi posti in essere con la presente ordinanza possono generare anche condizioni migliori per il controllo e la repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel comparto interessato dal provvedimento stesso;
- che gli obiettivi prefissati sono raggiungibili anche attraverso strumenti che rafforzino il potere dell'amministrazione di intervenire con misure a contrasto del degrado per coadiuvare le Forze dell'ordine nell'esercizio del controllo del territorio e di repressione dei fenomeni di illegalità e di allarme sociale;
- che è volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire con fermezza e continuità sui fenomeni negativi legati all'abuso delle bevande alcoliche e superalcoliche, vietando, in alcune fasce orarie, la vendita per asporto degli alcolici e superalcolici da parte di taluni esercizi commerciali che, in tali fasce orarie hanno esaurito la loro funzione di vendita dei generi alimentari per i residenti e durante la sera e la notte sono dediti prevalentemente alla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, favorendo in tal modo il degrado urbano più volte citato in quanto luogo di attrazione per soggetti che abusano di alcol, oltre che costituire deterrente per spacciatori e consumatori di sostanze stupefacenti;
- che per ottenere maggiore efficacia i divieti agli operatori commerciali sopra citati devono essere accompagnati dal divieto di consumo in strada delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, consumo in strada che sfocia spesso in schiamazzi e liti violente, incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana;
- che le misure limitative anzidette rispondono all'esigenza di assicurare la civile e pacifica convivenza, il diritto alla tutela della salute pubblica ed al benessere psicofisico connessi con il riposo e la quiete dei residenti da una parte ed il libero esercizio dell'iniziativa economica dall'altra;

PRESO ATTO degli esposti e segnalazioni pervenute negli ultimi anni di seguito riepilogate:

- l'esposto presentato in data 24/09/2021 (protocollo 2021/0015920) per disturbo da rumore in orario notturno (sabato sera) proveniente da pubblico esercizio;
- l'episodio verificatosi in data 14/09/2022 che ha portato al decesso del socio di un pubblico esercizio, a seguito di una rissa nell'area esterna di pertinenza del locale;
- le successive segnalazioni pervenute, corredate da video e fotografie da cui si evincono fenomeni di aggregazione notturna degli avventori del locale all'esterno del pubblico esercizio anche oltre l'orario di chiusura, con conseguente disturbo della quiete pubblica;
- la raccolta firme dei cittadini residenti nella zona di Via Figino angolo Sempione, presentata al protocollo in data 23/06/2023 (prot. n. 11.839), in cui si esprime il "disagio per la situazione insostenibile della zona. Liti continue, ubriachezza, rumori molesti, urina in strada. Nella notte non si dorme e paura ad uscire di casa per i frequentatori dei locali in zona. Chiediamo un intervento risolutivo prima che ci scappi ancora il morto";
- le ulteriori segnalazioni pervenute in data 8/07/2023 e 29/07/2023 e in data 16/09/2023, 7/10/2023, 22/10/2023, 07/10/2024, 17/03/2026 e 04/05/2026 (queste ultime accompagnate con le locandine promozionali degli eventi, disponibili sui social network) in cui si segnala che gli avventori di pubblici esercizi continuano a creare situazioni di disturbo della quiete pubblica nelle aree esterne limitrofe ai locali di via Sempione) con schiamazzi e comportamenti molesti e aggressivi che destano preoccupazione e impediscono il riposo notturno;

RAVVISATO che le condotte illecite descritte sono lesive della sicurezza urbana per l'intera collettività cittadina e necessitano di un intervento mirato e significativo con provvedimenti diretti a prevenire e contrastare, quanto più possibile, l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, l'accattonaggio molesto, la formazione di bivacchi con

Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.



conseguente illecita occupazione di spazi pubblici o di violenza anche legati all'abuso di alcool o droghe;

TENUTO CONTO che, per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza urbana e della tutela del decoro urbano, si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni la detenzione e le attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche nelle zone indicate dalla presente ordinanza;

RITENUTO necessario e urgente, vista la stagione estiva, intervenire con uno specifico provvedimento, considerati i motivi imperativi di interesse generale e di utilità sociale da tutelare attraverso l'adozione del provvedimento limitativo;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge 14/2017, convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città", che nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato l'articolo 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- l'articolo 50, comma 5°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, nel testo novellato, che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- il Decreto Legge 201/2011, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito nella Legge 214/2011, che nel fissare il principio della libertà di apertura degli esercizi commerciali riconosce che possano essere apposti limiti connessi alla tutela della salute e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano;
- la sentenza n. 152 del 26 aprile 2010 della Corte Costituzionale che ha negato che sia configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale;
- gli artt. 6 e 16 del Regolamento di Polizia Urbana che individuano le aree urbane di cui all'art. 9 della Legge 18 Aprile 2017 n°48 e prevedono i principi e le disposizioni generali finalizzate al contrasto del degrado urbano;
- gli artt. 7 bis, 50 che prevede l'adozione delle sanzioni amministrative conseguenti in caso di inottemperanza ai precetti istituiti,

ORDINA

dal giorno di entrata in vigore della presente ordinanza sino al giorno 31 Gennaio 2027 e/o in alternativa fino all'entrata in vigore delle modifiche al Regolamento di Polizia Urbana:

1. il divieto di detenzione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle strade, piazze, giardini, parchi, aree pubbliche o aperte al pubblico transito e loro adiacenze, ad esclusione delle aree concesse dall'Amministrazione o diversamente autorizzate (ad es. in occasione di occupazioni con tavolini limitrofi a pubblici esercizi) e fatto salvo il mero trasporto per accedere alle abitazioni private ricomprese nelle vie interessate dal presente provvedimento;

Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.



2. il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche ed in qualsiasi contenitore DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 6.00 del giorno seguente, da parte dei gestori di esercizi pubblici ed esercizi commerciali o artigianali su area privata o su area pubblica, compresi i punti vendita con distributori automatici fatta eccezione per le aree di servizio autostradali ricadenti nel territorio comunale

I divieti di cui ai punti precedenti non hanno efficacia per gli esercizi che effettuano servizio a domicilio del cliente e per le attività di ristorazione-somministrazione limitatamente al servizio al tavolo o in relazione alla consumazione sul posto di produzione. Per gli esercizi commerciali la vendita per asporto rimane ammessa solo se abbinata alla prevalente vendita di alimentari.

Sono fatte salve eventuali deroghe per attività svolte nell'ambito di iniziative ed eventi pubblici di carattere temporaneo organizzate, patrocinate o comunque sostenute dall'Amministrazione comunale.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i comportamenti espressamente previsti dalle leggi vigenti in materia, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 e, in caso di reiterata violazione della presente ai sensi dell'art. 12 del DL 14/2017 convertito in L 48/2017 ed al correlato disposto dell'art. 100 del T.u.l.p.s. potrà essere disposta dall'Autorità di P.S. la sospensione dell'attività.

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza della presente Ordinanza, potranno altresì procedere al sequestro cautelare delle bevande alcoliche così come previsto dall'art.13 della L.689/1981.

Si dispone che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, in considerazione dell'elevato numero dei destinatari, venga pubblicata per 15 gg. all'Albo Pretorio, pubblicata nel sito istituzionale del Comune e trasmessa altresì alla Prefettura per i provvedimenti di competenza.

Si dispone altresì che il presente provvedimento venga immediatamente notificato, a cura dello S.U.A.P., a tutti gli esercizi pubblici, pubblici esercizi, attività artigianali del comparto interessato.

Si incarica il Servizio Sociale Cultura e Comunicazione per la più ampia comunicazione sociale del provvedimento adottato.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad effettuare la dovuta vigilanza in esecuzione della presente ordinanza.

In ossequio al principio di leale collaborazione istituzionale, si dispone la trasmissione della presente ordinanza a S.E. il Prefetto di Milano per opportuna informazione e per l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, a decorrere dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, in via alternativa:

- al TAR Lombardia nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine previsto dal DPR 1199/1971.



IL SINDACO
Antonino Mario Renato Abbate